

Legge regionale 22 luglio 1978 , n. 81 - TESTO VIGENTE dal 29/07/2021

Istituzione dei consultori familiari.

Art. 9

(Controlli)(1)

L' Assessorato dell' igiene e sanità è autorizzato a disporre a mezzo di funzionari dell' Amministrazione regionale periodiche visite presso gli Enti beneficiari delle sovvenzioni al fine di accertare il regolare impiego dei fondi ed il rispetto delle condizioni fissate per la loro erogazione.

Note:

1 Articolo sostituito da art. 6, primo comma, L. R. 18/1979